



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

Circolare n. 8/2026/Area II/S.E.

data del protocollo

Ai Sindaci, Commissari Straordinari,
Segretari comunali e Responsabili uffici
elettorali della Città Metropolitana
Loro Sedi

Al Direttore Generale
dell'A.S.P. di Reggio Calabria

OGGETTO: **Referendum popolare confermativo** della legge costituzionale recante
“Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte
disciplinare” di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 .

- 1) Voto domiciliare per elettori affetti da disabilità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.
- 2) Servizi di trasporto e altre agevolazioni in favore degli elettori con disabilità.
- 3) Nomina funzionari medici.
- 4) Servizi di trasporto.

In vista dello svolgimento del referendum popolare ex art. 138 della Costituzione di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, si forniscono le indicazioni concernenti adempimenti preparatori del procedimento elettorale.

1) Voto domiciliare per elettori affetti da disabilità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22) sono previste in favore degli elettori «*affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile*» anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli «*affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione*».



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti, sempre che siano elettori, dimorino per il referendum nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di inizio della votazione, ossia fra **martedì 10 febbraio e lunedì 2 marzo 2026**. Tale ultimo termine (**2 marzo**), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda Sanitaria Locale.

Si sensibilizza, perciò, **il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale** affinché venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici di che trattasi.

In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge 1/2006. Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità del c.d. "accompagnatore" per l'esercizio del voto qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito (AVD).

2) Servizi di trasporto e altre agevolazioni in favore degli elettori con disabilità

A tutela degli elettori con disabilità, l'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, i Comuni organizzino servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori.

Inoltre, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorché la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio Comune, allocata in una sede esente da barriere architettoniche. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della citata legge n. 15/1991 citata.



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

Ogni Comune avrà cura di pubblicizzare adeguatamente, con il mezzo ritenuto idoneo, sia l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche sia i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto delle persone con disabilità.

Per accedere, nell'ambito territoriale del proprio Comune, a una sezione elettorale qualunque, diversa da quella di iscrizione, esente da barriere architettoniche, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 15/1991, l'elettore non deambulante dovrà esibire, oltre alla tessera elettorale, una attestazione medica rilasciata dall'Azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Ai sensi, poi, dell'art. 55 del D.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, e dell'art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, i cittadini con disabilità impossibilitati a esercitare autonomamente il diritto di voto (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore con disabilità.

Al fine di consentire l'immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in altra sezione del Comune esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per votare con l'assistenza di un accompagnatore, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge 104/1992, **nei tre giorni precedenti le consultazioni, quindi da giovedì 19 a sabato 21 marzo 2026, l'Azienda Sanitaria Provinciale** dovrà garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale vorrà richiamare l'attenzione dei funzionari medici designati, sensibilizzandoli in ordine all'esigenza di una chiara ed univoca compilazione dei certificati di cui trattasi, tale da non ingenerare dubbi o perplessità nei presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto "assistito".

Infine, come già evidenziato con circolare prefettizia n. 2/2026 del 19 gennaio 2026, una delle quattro cabine da allestire presso ogni seggio, salva comprovata impossibilità logistica, dovrà essere destinata ai portatori di handicap.

3) Nomina funzionari medici

Per il rilascio delle prescritte certificazioni o attestazioni mediche per l'esercizio del diritto di voto delle categorie di elettori indicate in oggetto, **si invita, quindi, il**



Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio territoriale del Governo

Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale, a disporre con la massima urgenza per la designazione dei funzionari medici che assicurino il servizio in questione in ciascun Comune della Provincia, provvedendo a notificare ai Sindaci e Commissari i nominativi dei medici incaricati e facendo tenere analoga comunicazione, per conoscenza, allo scrivente Ufficio.

I Sindaci ed i Commissari sono pregati di assumere le iniziative più opportune perché i medici anzidetti siano pienamente disponibili per gli adempimenti illustrati e di rendere noto agli interessati il recapito e gli orari di servizio dei sanitari designati, al fine di agevolare il rilascio dei certificati di che trattasi, nonché di richiamare su quanto sopra la particolare attenzione dei presidenti di seggio per evitare qualsiasi inconveniente connesso al regolare svolgimento delle consultazioni in oggetto.

4) Servizi di trasporto

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 19, comma 1-*bis*, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i Comuni, nei giorni delle elezioni, al fine di facilitare l'affluenza alle urne, possono organizzare speciali servizi di trasporto.

Il Dirigente dell'Area II
(Campolo)